



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

**COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

| | |
|----------------|---|
| Oggetto | DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI IUC - TASI |
|----------------|---|

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 17:05 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :

| | | | |
|-----------------------------|----------|--|----------|
| ROMAGNO ROBERTO | P | PAVONE GIOVANNI | P |
| ALTIERI DOMENICO | P | DELLITURRI FRANCESCO | P |
| GIAMPAOLO NICOLA | P | SIMONE STEPHI | P |
| MAGGIORANO MICHELE | P | LEPORE DOMENICA | P |
| SAFFI NICOLA | P | VALENTINI ORONZO | P |
| LAMPARELLI DONATA | P | RAG. MARTIRE MICHELE | A |
| ROMITO ROSA | P | BERARDI ANTONELLA | P |
| SIG. DAMATO VINCENZO | P | SIG. VALENZANO GIUSEPPE (15/1/80) | P |
| SIG. TROIANI ANTONIO | P | | |

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il GEOM. MAGGIORANO MICHELE in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale PASQUALICCHIO DONATO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preliminarmente l'Assessore alle Finanze, Agata Di Ciolla, propone il seguente emendamento:

- Dopo la frase:

sulla base delle componenti della spesa effettuata dal nostro ente per l'anno precedente, i servizi indivisibili rilevati in base alle spese impegnate come risultanti dal Rendiconto della Gestione 2013, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 luglio 2014, possono essere riassunti dal seguente prospetto:

Il prospetto viene così modificato

| | | |
|---|----------|---------------------|
| SERVIZI GIUDIZIARI E DI POLIZIA LOCALE | € | 788.272,49 |
| SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE, MUSEI E BIBLIOTECHE | € | 547.959,09 |
| SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € | 692.476,75 |
| SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO | € | 867.373,63 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | € | 642.988,42 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI | € | 113.136,28 |
| TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI | € | 3.650.091,44 |

- Dopo il CONSIDERATO la frase

Che il gettito complessivo del Tributo TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad Euro 2.307.263 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili da finanziarsi pari al 69%; Viene sostituita dalla seguente frase

Che il gettito complessivo del Tributo TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad Euro 2.307.263, si prevede quindi una copertura pari al 63% del costo totale dei servizi indivisibili da finanziare;

- Escono il Sindaco e Troiani, i presenti sono 14.

Messo in votazione l'emendamento viene approvato con 9 voti favorevoli e 5 contrari.

Ascoltata la relazione dell'Assessore alle Finanze, che si riporta a parte durante la quale entrano i consiglieri Martire, Troiani ed il Sindaco, per cui i presenti sono 17.

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che si riportano a parte.

Ascoltate le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri, durante le quali esce il consigliere Lepore, per cui i presenti sono 16.

- Valenzano: voto contrario,

- Altieri: voto contrario,

- Valentini: voto contrario.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'istituzione dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (d'ora in avanti denominato TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a

- finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
 - i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - il comma 682 dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC e dei tributi che ne fanno parte;
 - il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dal D.L. 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, lo stesso comma 677 dispone che per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al punto precedente (somma delle aliquote TASI e IMU non superiore a 10,6 per mille ed aliquota massima TASI non superiore a 2,5 per mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
 - il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2012 sono state determinate le aliquote d'imposta dell'IMU per l'anno 2012 nelle seguenti misure:
 - Aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli;

- Aliquota ridotta di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
 - Aliquota ridotta allo 0,20 per cento di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
 - Aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 maggiorata allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta;
- che ai sensi dell'articolo 13 bis del citato decreto-legge n. 201, in caso di mancata approvazione e pubblicazione di una nuova Delibera modificativa o sostitutiva di quella precedente le aliquote IMU così determinate per l'anno 2012 si intendono prorogate di anno in anno;
 - che pertanto non essendo intervenuta una nuova Deliberazione di modifica per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI per lo stesso anno si debba far riferimento alle aliquote IMU approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2012, di modo che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (pari a 10,6 per mille per l'aliquota ordinaria e al 6 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9), salvo quanto disposto dal citato comma 677 che consente il superamento di detto limite e di quello relativo all'aliquota massima del 2,5 per mille per la TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dai commi n. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

che altresì ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Comunale propria IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/2012 e successive modifiche integrazioni , la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- un'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 65 anni o da disabili con invalidità del 100% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da altri soggetti a qualsiasi titolo;
- un'unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

CONSTATATO CHE

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con Delibera adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina le aliquote della TASI;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- sulla base delle componenti della spesa effettuata dal nostro ente per l'anno precedente, i servizi indivisibili rilevati in base alle spese impegnate come risultanti dal Rendiconto della Gestione 2013, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 luglio 2014, possono essere riassunti dal seguente prospetto:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| SERVIZI GIUDIZIARI E DI POLIZIA LOCALE | € | 788.272,49 |
| SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE, MUSEI E BIBLIOTECHE | € | 547.959,09 |
| SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € | 692.476,75 |
| SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO | € | 867.373,63 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | € | 642.988,42 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI | € | 113.136,28 |
| TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI | € | 3.650.091,44 |

VALUTATO CHE

per far fronte alle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale la Legge 147/2013 ha specificatamente disposto l'istituzione del nuovo tributo TASI e, pertanto, al fine di assicurare la copertura finanziaria almeno parziale delle spese correnti per servizi indivisibili, sopra evidenziati, si renda assolutamente necessario ed indispensabile procedere a determinare le aliquote del nuovo tributo TASI per l'anno 2014 come da prospetto analitico di seguito esposto:

- 1) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3 e A/7 e relative pertinenze come definite e regolate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3 e A/7 equiparate alle abitazioni principali come definite e regolate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, o dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Comunale propria IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/2012 e successive modifiche integrazioni, e precisamente:
 - a) un'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 65 anni o da disabili con invalidità del 100% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da altri soggetti a qualsiasi titolo;
 - b) un'unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Sulla quota di rendita eccedente i 500 euro si applica l'aliquota TASI di cui al punto 7). In caso di più unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f) un'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;Le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti a), b), d), e) ed f), per le quali è previsto il pagamento dell'IMU con aliquota ordinaria, sono assoggettate alla TASI con l'aliquota del 2,5 per mille di cui al successivo punto 7).
- 3) Aliquota TASI per l'abitazione principale nella misura di 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze assoggettate ad IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011.

- 4) Detrazione nella misura di Euro 70,00 sino a concorrenza della TASI dovuta per l'abitazione principale e le unità immobiliari assimilate di cui ai punti 1) 2) e 3), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 5) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 6) Aliquota TASI nella misura dello zero per mille per:
 - Le abitazioni principali di categoria A/4, A/5 e A/6 e le relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Le aree fabbricabili;
 - I fabbricati rurali strumentali.
- 7) Aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- 8) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento del restante 90 per cento.

DATO ATTO CHE

Il presente atto, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, assume valore di regolamento delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI;

RICHIAMATI

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO

Che il gettito complessivo del Tributo TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad Euro 2.307.263, si prevede quindi una copertura pari al 63% del costo totale dei servizi indivisibili da finanziare;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato e integrato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, in atti;

Con 10 voti favorevoli e 6 contrari (Altieri, Giampaolo, Valenzano, Berardi, Valentini, Martire), espressi per alzata di mano, dei sedici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

A) DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI per l'anno 2014 come specificato di seguito riportato ai punti da 1) a 8):

- 1) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3 e A/7 e relative pertinenze come definite e regolate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3 e A/7 equiparate alle abitazioni principali come definite e regolate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, o dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Comunale propria IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/2012 e successive modifiche integrazioni, e precisamente:
 - a) un'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 65 anni o da disabili con invalidità del 100% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da altri soggetti a qualsiasi titolo;
 - b) un'unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Sulla quota di rendita eccedente i 500 euro si applica l'aliquota TASI di cui al punto 7). In caso di più unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) un'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti a), b), d), e) ed f) rimangono assoggettate alla TASI con l'aliquota esposta al dal punto 7).

3) Aliquota TASI per l'abitazione principale nella misura di 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze assoggettate ad IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011.

4) Detrazione nella misura di Euro 70,00 sino a concorrenza della TASI dovuta per l'abitazione principale e le unità immobiliari assimilate di cui ai punti 1) 2) e 3), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6) Aliquota TASI nella misura dello zero per mille per:

- Le abitazioni principali di categoria A/4, A/5 e A/6 e le relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le aree fabbricabili;
- I fabbricati rurali strumentali.

7) Aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

8) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento del restante 90 per cento.

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs. 267/2000;

C) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione assume valore regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- D) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni così disciplinate hanno effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;
- E) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente Deliberazione in via telematica mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;

Successivamente il Presidente propone di dare immediata esecutività al provvedimento.

Messa in votazione la proposta viene approvata con 10 voti favorevoli 6 contrari.

La seduta viene sospesa alle ore 22.10.

La seduta riparte alle ore 22.20.

Effettuato l'appello, risultano presenti 16 consiglieri e assenti 1 (Lepore).

Il Presidente comunica che il Consiglio proseguirà domani 9 settembre 2014 alle ore 16.30 così come indicato dalla convocazione.

La seduta termina alle ore 22.25.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: GEOM. MAGGIORANO MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: PASQUALICCHIO DONATO

Parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data 01-09-2014 ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CHIANTERA ANTONIO

Parere Favorevole per la REGOLARITA' CONTABILE espresso in data 01-09-2014 ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TETRO MICHELE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____
Rutigliano,li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: PASQUALICCHIO DONATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - 3° comma del D.Lgs. n° 267/2000.

Rutigliano,li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: PASQUALICCHIO DONATO

Copia conforme per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELEGATO UFF. SEGR.
Natalizia Magno